

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**(FANFANI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**(TAVIANI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(REALE)**

**col Ministro del Bilancio**

**(PIERACCINI)**

**col Ministro delle Finanze**

**(PRETI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(RESTIVO)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(ANDREOTTI)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

**(TOLLOY)**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

**(BO)**

**NELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1967**

**Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria**

ONOREVOLI SENATORI. — Il 16 luglio 1966 sono stati firmati a Lagos l'Accordo di Associazione tra la Comunità economica europea e la Nigeria (che è stato sottoscritto dai sei Stati membri della Comunità, dai Rappresentanti delle istituzioni comunitarie — Consiglio dei ministri e Commissione — e dal Governo nigeriano) e l'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alla procedura da seguire per l'applicazione del suddetto Accordo di Associazione (questo secondo Atto è stato sottoscritto soltanto dai Governi membri della Comunità).

L'Accordo di associazione con la Nigeria, e cioè con un Paese africano « di estrazione inglese », costituisce il primo esempio dell'instaurazione di rapporti associativi fra la Comunità economica europea ed uno Stato di recente indipendenza precedentemente non amministrato da uno dei sei Stati membri della CEE.

Tale accordo conferma il carattere di « apertura verso l'esterno » della Comunità, ed il proposito di quest'ultima di non dare caratteristiche di esclusività alle proprie relazioni con i 18 Stati africani e malgascio, bensì di porsi come strumento propulsivo per il superamento delle divisioni di carattere economico nel continente africano.

È appunto in questo spirito che il Consiglio della CEE, nella sessione del 1-2 aprile 1963, aveva adottato una « dichiarazione di intenzioni » secondo cui gli Stati membri,

« consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi internazionali e desiderando manifestare la loro volontà di cooperazione sulla base di una completa uguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, si dichiarano disposti a cercare, in uno spirito favorevole, mediante negoziati con i Paesi terzi, che ne facciano richiesta, la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati, la conclusione di accordi che possano condurre ad una delle seguenti formule: accessione alla Convenzione (di Yaoundé) secondo la procedura dell'articolo 48 della Convenzione stessa; ac-

cordo di associazione che comporti diritti ed obblighi reciproci in particolare nel settore degli scambi commerciali; accordo commerciale per facilitare e sviluppare gli scambi fra la Comunità e questi Paesi ».

L'Accordo di associazione con la Nigeria si basa dunque sulla citata « dichiarazione di intenzioni ». Per espresso desiderio della Nigeria, delle tre formule alternative ivi contemplate, è stata adottata la seconda, e cioè quella di un rapporto associativo con la Comunità « parallelo ma indipendente » rispetto a quello stabilito con gli Stati africani e malgascio associati (SAMA).

In sintesi, l'Accordo in oggetto si articola come segue:

La Comunità accorderà alle esportazioni nigeriane nel Mercato Comune lo stesso trattamento riservato a quelle dei SAMA, salvo per quanto concerne quattro prodotti « sensibili » (cacao, olio di arachide, olio di palma e legni compensati), che saranno contingentati; tali contingentati sono stati fissati tenendo conto della media delle esportazioni nigeriane nell'area comunitaria nel triennio 1962-64, ma sono suscettibili di un determinato aumento annuale fino alla scadenza dell'Accordo.

Da parte sua la Nigeria — rinunciando al principio della non discriminazione nel commercio con i Paesi terzi, finora rigorosamente seguito — concederà talune limitate preferenze doganali alle merci provenienti dai Paesi della CEE.

Non è prevista un'assistenza finanziaria della Comunità alla Nigeria, ed i meccanismi istituzionali dell'Associazione risultano semplificati rispetto al « modello » della Convenzione di Yaoundé (resa esecutiva con legge 20 maggio 1964 n. 406).

L'Accordo di associazione con la Nigeria avrà la stessa scadenza stabilita per la Convenzione di Yaoundé (31 maggio 1969).

Poichè l'Accordo di associazione con la Nigeria dovrà essere ratificato dai Parlamenti nazionali, la Nigeria, in previsione del lasso di tempo occorrente per le ratifiche (che porterà a ridurre nel tempo l'entità dei benefici derivanti dal regime associativo), aveva chiesto un'anticipata messa

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in atto del Trattato, in particolare per la parte relativa all'apertura dei contingenti tariffari per i quattro prodotti « sensibili ». Poichè tale soluzione è apparsa praticamente irrealizzabile è stato stabilito (Protocollo n. 1) che, qualora l'entrata in vigore del-

l'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, il calcolo del volume dei contingenti tariffari, per i quattro prodotti « sensibili », decorrerà dal primo giorno del trimestre dell'anno in cui l'Accordo entrerà in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria, firmati a Lagos il 16 luglio 1966:

a) Accordo che crea l'Associazione tra la Comunità economica europea e la Nigeria, con Protocolli allegati ed Atto finale;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alla procedura da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea l'Associazione tra la Comunità economica europea e la Nigeria.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli 31 e 9 degli Accordi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.

**Art. 3.**

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 32 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.



ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA  
EUROPEA E LA REPUBBLICA DELLA NIGERIA E DOCUMENTI ALLEGATI



## PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato ed i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati membri, e

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, in appresso denominata la Comunità  
da una parte,

IL CAPO DEL GOVERNO MILITARE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DELLA NIGERIA E COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, il cui Stato è in appresso denominato la Nigeria,

dall'altra,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE la dichiarazione d'intenzioni degli Stati membri in occasione della firma della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni unite,

SOLLECITI di contribuire allo sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani, nonché delle relazioni economiche internazionali,

HANNO DECISO di concludere un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria, in conformità dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Sig. André CHAVAL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Sig. Fritz NEEF, Segretario di Stato del Ministero federale dell'economia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Sig. Jean de BROGLIE, Segretario di Stato al Ministero degli esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

On. Franco Maria MALFATTI, Sottosegretario di Stato al Ministero della industria e commercio;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Sig. Marcel FISCHBACH, Ministro, Aggiunto al Ministero degli esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

Sig. J. M. A. H. LUNS, Ministro degli esteri;

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA:

Sig. J. M. A. H. LUNS, Presidente in carica del Consiglio della Comunità economica europea;

Sig. Henri ROCHEREAU, Membro della Commissione della Comunità economica europea;

IL CAPO DEL GOVERNO MILITARE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DELLA NIGERIA E COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE:

Brigadiere Generale BABAFEMI OLATUNDE OGUNDIPE, Capo di Stato Maggiore, Gran Quartiere Generale;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

#### ARTICOLO 1

1. Con il presente Accordo è istituita un'Associazione tra la Comunità e la Nigeria.
2. L'Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere l'aumento degli scambi fra la Comunità e la Nigeria e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.



## TITOLO I

## SCAMBI COMMERCIALI

## ARTICOLO 2

1. Fatte salve le disposizioni particolari contenute nel Protocollo n. 1 allegato al presente Accordo e riguardanti il cacao in grani, l'olio di arachide, l'olio di palma, il legno impiallacciato e il legno compensato, i prodotti originari della Nigeria beneficiano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata tra gli Stati membri in conformità degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato e delle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire.

2. L'applicazione del presente articolo non pregiudica il regime che sarà riservato a taluni prodotti agricoli in virtù dell'articolo 10 del presente Accordo.

3. A richiesta della Nigeria, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

## ARTICOLO 3

1. I prodotti originari degli Stati membri beneficiano all'importazione nella Nigeria, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 2 allegato al presente Accordo, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che la Nigeria applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio.

2. Tuttavia, la Nigeria può mantenere o istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio.

3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che la Nigeria riscuote in conformità del paragrafo precedente, non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri.

4. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

## ARTICOLO 4

1. Qualora la Nigeria riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del presente Accordo, il Consiglio di associazione prende le misure appropriate qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

## ARTICOLO 5

1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano all'importazione dei prodotti originari della Nigeria le corrispondenti disposizioni del Trattato e delle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire, che vengono applicate nelle loro reciproche relazioni.

2. A richiesta della Nigeria, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

## ARTICOLO 6

1. La Nigeria non applica restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, né misure di effetto equivalente a tali restrizioni.

2. In deroga al paragrafo precedente, la Nigeria può mantenere o istituire restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o in caso di difficoltà della sua bilancia dei pagamenti.

L'applicazione di tali restrizioni non può provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione nei confronti degli Stati membri rispetto agli Stati terzi, né condurre ad un divieto d'importazione nei confronti degli Stati membri.

3. La Nigeria comunica al Consiglio di associazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'elenco dei prodotti che sono oggetto di restrizioni quantitative all'importazione ai sensi del paragrafo 2.

A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulle condizioni di applicazione di tali restrizioni.

4. Fatta salva l'applicazione delle misure previste all'articolo 12, l'introduzione da parte della Nigeria di nuove restrizioni quantitative ai sensi del paragrafo 2 avviene previa consultazione in seno al Consiglio di associazione. Quest'ultimo deve procedere alla consultazione entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data alla quale la Nigeria ha chiesto di poter adottare le misure in questione. Se la consultazione non ha luogo entro il suddetto termine, la Nigeria può adottare le misure richieste.

5. Al più tardi alla fine del primo e del settimo mese di ogni anno civile, la Nigeria comunica al Consiglio di associazione l'importo o il volume dei contingenti aperti per l'importazione dei prodotti soggetti a restrizioni quantitative ai sensi del paragrafo 2.

A richiesta della Comunità, il Consiglio di associazione esamina l'utilizzazione di tali contingenti.

6. La Nigeria comunica al Consiglio di associazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, la regolamentazione del commercio estero applicabile nei confronti degli Stati membri.

Qualsiasi modifica di tale regolamentazione è comunicata al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 7

Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che la Nigeria applica in virtù del presente Titolo ai prodotti originari degli Stati membri non può in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito.

## ARTICOLO 8

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio tra la Nigeria ed uno o più Stati terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni dell'Accordo.

## ARTICOLO 9

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 5 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione, né una restrizione dissimulata del commercio.

## ARTICOLO 10

1. Nel quadro della politica agricola comune, la Comunità prende in considerazione gli interessi della Nigeria per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei.

2. La Comunità stabilisce, previa consultazione in seno al Consiglio di associazione, il regime applicabile all'importazione nella Comunità di tali prodotti, quando essi siano originari della Nigeria.

## ARTICOLO 11

1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti contraenti si informano reciprocamente e, a richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di associazione, ai fini della corretta applicazione del presente Accordo.

2. Tali informazioni e consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con Stati terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una delle Parti contraenti.

## ARTICOLO 12

1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica della Nigeria o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficoltà che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale della Nigeria, questa può prendere, in deroga agli articoli 3 e 6, le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure e le relative modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di associazione.

2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficoltà che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga agli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni con la Nigeria.

Tali misure e le relative modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di associazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione.

Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. In seno al Consiglio di associazione si svolgono consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunità e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta della Nigeria.

#### ARTICOLO 13

Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specialmente quelle dello articolo 3, ciascuna Parte contraente s'impegna e non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

### TITOLO II

#### DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

#### ARTICOLO 14

La Nigeria assicura in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi un trattamento non discriminatorio nei confronti tanto dei cittadini quanto delle società degli Stati membri.

#### ARTICOLO 15

Nel caso in cui la Nigeria accordi ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento più favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle società degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali.

Tuttavia, i cittadini o le società di uno Stato membro non possono beneficiare della disposizione del presente articolo se lo Stato cui appartengono non concede ai cittadini o alle società nigeriani, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, gli stessi vantaggi che la Nigeria ha ottenuto mediante accordo dallo Stato non membro in questione.

#### ARTICOLO 16

Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, nonché la creazione di agenzie, succursali o filiali.

#### ARTICOLO 17

Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento ed ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigianali e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.

## ARTICOLO 18

1. Ai sensi del presente Accordo, per società s'intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggano scopi di lucro.

2. Le società di uno Stato membro o della Nigeria sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o della Nigeria che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attività in uno Stato membro o nella Nigeria; tuttavia, nel caso in cui dette società abbiano in uno Stato membro o nella Nigeria soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o della Nigeria.

## TITOLO III

## PAGAMENTI E CAPITALI

## ARTICOLO 19

Gli Stati membri e la Nigeria autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonché il trasferimento di questi pagamenti nella Nigeria o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.

## ARTICOLO 20

La Nigeria tratta su un piano di parità sia i cittadini sia le società degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati, i movimenti di capitali ed i pagamenti correnti che ne risultano, nonché i trasferimenti relativi a tali operazioni.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

## ARTICOLO 21

1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di associazione dispone di un potere di decisione; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.

Il Consiglio di associazione può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso può inoltre formulare raccomandazioni appropriate.

2. Il Consiglio di associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima.

3. Il Consiglio di associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

## ARTICOLO 22

1. Il Consiglio di associazione è composto dei membri del Consiglio e di membri della Commissione della Comunità, da una parte, e di membri del Governo della Nigeria, dall'altra. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno.

2. Il Consiglio di associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione di metà dei membri del Consiglio della Comunità, di un membro della Commissione e di un membro del Governo della Nigeria.

3. Il Consiglio di associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e la Nigeria, dall'altro.

## ARTICOLO 23

La Presidenza del Consiglio di associazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio della Comunità e da un membro del Governo della Nigeria.

## ARTICOLO 24

Il Consiglio di associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.

Il Consiglio di associazione si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno.

## ARTICOLO 25

1. Ogni vertenza sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo tra uno o più Stati membri o la Comunità, da una parte, e la Nigeria, dall'altra, può essere presentata al Consiglio di associazione.

2. Qualora il Consiglio di associazione non abbia potuto dirimere la vertenza nella sessione più prossima, ciascuna parte in causa può notificare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale è tenuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella vertenza.

Un terzo arbitro è designato dal Consiglio di associazione.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

3. Ciascuna parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

## ARTICOLO 26

Le Parti contraenti facilitano gli eventuali contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nigeria.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 27

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e la Nigeria non devono essere d'ostacolo all'applicazione del presente Accordo.

## ARTICOLO 28

Il Consiglio di associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità.

## ARTICOLO 29

Il presente Accordo si applica al territorio europeo degli Stati membri della Comunità e ai dipartimenti francesi d'oltremare, da una parte, ed al territorio della Nigeria, dall'altra.

## ARTICOLO 30

1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente Accordo sarà concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunità adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e l'atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunità vengono scambiati a Bruxelles.

## ARTICOLO 31

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica.

## ARTICOLO 32

1. Il presente Accordo è valido sino al 31 maggio 1969.

2. Il presente Accordo può essere denunciato dalla Comunità e dalla Nigeria con un preavviso di sei mesi.

## ARTICOLO 33

1. Un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti contraenti esaminano, secondo le modalità che saranno stabilite di comune accordo, le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.

2. Il Consiglio di associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino alla entrata in vigore di un nuovo accordo.

## ARTICOLO 34

I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

## ARTICOLO 35

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese ed inglese, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

Geschehen zu Lagos am sechzehnten Juli neunzehnhundertsechundsechzig.

Fait à Lagos, le seize juillet mil neuf cent soixante-six.

Fatto a Lagos, addì sedici luglio millenovecentosessantasei.

Gedaan te Lagos, de zestiende juli negentienhonderd zes en zestig.

Done at Lagos on the sixteenth day of July in the year one thousand nine hundred and sixty-six.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,  
André CHAVAL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,  
Fritz NEEF

Pour le Président de la République Française,  
Jean de BROGLIE

Per il Presidente della Repubblica Italiana,  
Franco Maria MALFATTI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,  
Marcel FISCHBACH

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,  
Joseph M. A. H. LUNS

Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne,

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,



Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,  
Joseph M. A. H. LUNS  
Henri ROCHEREAU

Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagé qu'après notification aux autres Parties contractantes de l'accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonded zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Parties have been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community have been completed.

For the Head of the National Military Government of the Republic of Nigeria and Supreme Commander of the Armed Forces,

BABAFEMI OLATUNDE OGUNDIPE



PROTOCOLLI



## PROTOCOLLO N. 1

## RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

## ARTICOLO 1

Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunità e il cui volume annuale è fissato al successivo articolo 3, gli Stati membri applicano all'importazione di cacao in grani (voce 18.01 della tariffa doganale comune) e di legno impiallacciato e legno compensato (voce ex 44.15 della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.

## ARTICOLO 2

Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunità e il cui volume annuale è fissato al successivo articolo 3, e fatte salve le decisioni che alla fine potranno essere adottate dalla Comunità nel quadro della sua politica agricola comune, gli Stati membri applicano all'importazione di olio di arachide (voce ex 15.07 B II c della tariffa doganale comune) e di olio di palma (voce 15.07 B II b della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.

## ARTICOLO 3

Il volume dei contingenti tariffari per i prodotti menzionati agli articoli precedenti è fissato come segue:

a) *per il cacao in grani:*

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1966 .....                     | 70.900 t |
| 1967 .....                     | 73.000 t |
| 1968 .....                     | 75.200 t |
| 1969 (primi cinque mesi) ..... | 32.300 t |

b) *per l'olio di arachide:*

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1966 .....                     | 6.900 t |
| 1967 .....                     | 7.100 t |
| 1968 .....                     | 7.300 t |
| 1969 (primi cinque mesi) ..... | 3.100 t |

c) *per l'olio di palma:*

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1966 .....                     | 32.900 t |
| 1967 .....                     | 33.900 t |
| 1968 .....                     | 34.900 t |
| 1969 (primi cinque mesi) ..... | 15.000 t |

d) per il legno impiallacciato e il legno compensato:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1966 .....                     | 590 t |
| 1967 .....                     | 610 t |
| 1968 .....                     | 620 t |
| 1969 (primi cinque mesi) ..... | 270 t |

Qualora la data d'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i contingenti tariffari saranno aperti « *pro rata temporis* » a decorrere dal primo giorno del trimestre dell'anno civile nel corso del quale entra in vigore l'Accordo.

#### ARTICOLO 4

A richiesta della Nigeria, il Consiglio di associazione esamina l'utilizzazione dei suddetti contingenti.

## PROTOCOLLO N. 2

## RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

## ARTICOLO 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, la Nigeria procede, alle condizioni che seguono, all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili alla importazione dei prodotti originari degli Stati membri:

1. Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il suo bilancio.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti seguenti:

- a) sardine;
- b) altre preparazioni o conserve di pesci, crostacei e molluschi, caviale ed i suoi succedanei;
- c) purea e pasta di pomodori;
- d) birra (comprese la « ale » e la « porter » e altre bevande fermentate a base di cereali);
- e) tessuti ricci o di ciniglia, di seta;
- f) radiofonografi per uso domestico;
- g) orologi,

L'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi è effettuata gradualmente alle seguenti condizioni:

- riduzione del 50 per cento alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo,
- riduzione del 25 per cento un anno dopo l'entrata in vigore e altre riduzione del 25 per cento due anni dopo detta entrata in vigore.

## ARTICOLO 2

Per quanto riguarda i prodotti compresi nell'elenco allegato al presente Protocollo, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi prevista dall'articolo 1 sarà effettuata sulla base delle aliquote di cui è stato preso atto e che figurano nel suddetto elenco.

## ARTICOLO 3

Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria comunica al Consiglio di associazione la sua tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunità, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 4

La Nigeria comunica al Consiglio di associazione qualsiasi modifica della tariffa in tal modo stabilita, in particolare qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia effettuato per rispondere alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbia per scopo di alimentare il suo bilancio.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO ALL'ACCORDO

| Numero della tariffa nigeriana | Designazione delle merci   | D a z i                |                        |           | Codice statistico |   | Unità di misura |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|---|-----------------|
|                                |  | Fiscali d'entrata      | Doganali               |           | N. del codice     | Designazione  |                 |
|                                |  |                        | Generali               | C.E.E.    |                   |   |                 |
| 04.03                          | Burro  | £0.1s.5d<br>la libbra  | £0.0s.1d<br>la libbra  | esenzione | 023.00            | Freschi o refrigerati:                                | Cwt             |
| 07.01/03                       | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati; ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati; ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: |                        |                        |           |                   |   |                 |
|                                | A. Patate  | 71%                    | 4%                     | esenzione | 054.10            | Patate  | Cwt             |
|                                | B. Altri   | 75%                    | esenzione              | esenzione | 054.40            | Pomodori  | Cwt             |
|                                |  |                        |                        |           | 054.50            | Altri   | Cwt             |
|                                |  |                        |                        |           | 054.60            | Altri, compresi ortaggi e piante mangerecce congelati | Cwt             |
| 19.03                          | Paste alimentari   | 35%                    | 5%                     | esenzione | 048.30            |   | Cwt             |
| 22.04/05                       | Vini di uve fresche non contenenti, in volume, più del 20% di alcol etilico puro; mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati:   |                        |                        |           |                   |   |                 |
|                                | A. Mosti di uve e vini non spumanti  | £2.8s.0d<br>il gallone | esenzione              | esenzione | 112.11            | Vini non spumanti e mosti di uve                      | gallone         |
|                                | B. Vini spumanti   | £7.3s.0d<br>il gallone | £0.1s.0d<br>il gallone | esenzione | 112.12            |   | gallone         |
| 22.06                          | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche e non contenenti, in volume, più del 20% di alcol etilico puro  | £2.4s.0d<br>il gallone | £0.4s.0d<br>il gallone | esenzione | 112.13            |   | gallone         |



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Numero della tariffa nigeriana | Designazione delle merci   | D a z i  |                              |                                     | Codice statistico  |   | Unità di misura            |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|
|                                |  | Fiscali d'entrata  | Dogànali                     |                                     | N. del codice  | Designazione  |                            |
|                                |  |  | Generali                     | C. E. E.                            |  |   |                            |
| 22. 09                         | * Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:<br>A. Brandy, bitter e liquori<br>B. Altri:<br>(1) Gin. rum, schnaps e whisky<br>(2) Altri  | £10. 5s. 0d<br>il gallone  | esenzione                    | esenzione                           | 112. 41<br>112. 43<br>112. 44<br>112. 45<br>112. 46<br>112. 49 | Brandy<br>Rum<br>Whisky<br>Schnaps e Gin<br>Bitter e liquori<br>Altri | gallone                    |
| 65. 03/06                      | Cappelli, copricapi ed altre acconciature, anche guarniti:<br>A. Intrecciati<br>B. Altri   | £10. 10s. 0d<br>il gallone<br>£10. 10s. 0d<br>il gallone<br>o 100% | esenzione<br>esenzione       | esenzione<br>esenzione              | 841. 51<br>841. 52<br>841. 59                                  | Di feltro<br>Intrecciati<br>Altri                                     | numero<br>numero<br>numero |
| 68. 01/03                      | Pietre da taglio o da costruzione lavorate (compresi blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede) e lavori di queste materie (compresi lavori di ardesia agglomerata, cubi e tessere per mosaici), eccettuati quelli del capitolo 69:<br>A. Mobili, esclusi quelli del capitolo 94<br>B. Tegole<br>C. Altri, comprese le pietre tombali | 75%<br>66 2/3%<br>31 1/3%  | esenzione<br>esenzione<br>2% | esenzione<br>esenzione<br>esenzione | 661. 30  | Altri   | Cwt                        |

(\*) Le acquaviti importate in botti o barili sono soggette ad un dazio fiscale supplementare di 2s. 4d il gallone per frazione dell'1% d'alcole puro sul volume superiore al 43%.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Numero della tariffa nigeriana | Designazione delle merci  | D a z i           |           |           | Codice statistico |  |                 |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------|--|-----------------|
|                                |   | Fiscali d'entrata | Goganalì  |           | N. del codice     | Designazione   | Unità di misura |
|                                |   |                   | Generali  | C.E.E.    |                   |  |                 |
| 70.19                          | Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto) di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al can-nello):<br>A. Imitazioni di perle fini e di perle preziose e semipreziose; lavori combinati di queste materie per ornamento personale<br>B. Perle<br>C. Mosaici<br>D. Ornamenti ed altri oggetti di fantasia di vetro per uso domestico; occhi artificiali per balocchi<br>E. Altri | 100%              | esenzione | esenzione | 665.83<br>665.82  | Perle<br>Altri                                       | Cwt<br>Cwt      |
| 71.16                          | Minuterie di fantasia   | 33 1/3%           | esenzione | esenzione | 897.20            |  | —               |
| 73.39                          | Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio  | 95%               | 5%        | esenzione | 697.90            |  | Cwt             |
| 84.06                          | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:  | 31 1/3%           | 2%        | esenzione |                   | Motori per l'aviazione, loro parti e pezzi staccati: |                 |

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Numero della tariffa nigeriana | Designazione delle merci   | D a z i           |           |           | Codice statistico |   | Unità di misura |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-------------------|---|-----------------|
|                                |  | Fiscali d'entrata | Doganali  |           | N. del codice     | Designazione  |                 |
|                                |  |                   | Generali  | C.E.E.    |                   |   |                 |
|                                | A. Motori speciali per l'aviazione, loro parti e pezzi staccati                    | esenzione         | esenzione | esenzione | 711.41            | Motori  | numero e Cwt    |
|                                | B. Motori marini, di propulsione o ausiliari:                                      |                   |           |           | 711.42            | Parti e pezzi staccati  |                 |
|                                |  |                   |           |           | 711.51            | Motori fissi: Motori Diesel e semi-Diesel di potenza, al freno, non superiore a 100 C.V.  | numero e Cwt    |
|                                | (1) Motori fuoribordo  | 33 1/3%           | esenzione | esenzione | 711.52            | Motori Diesel e semi-Diesel di potenza, al freno, superiore a 100 C.V.                    | numero e Cwt    |
|                                | (2) Altri  | esenzione         | esenzione | esenzione | 711.53            | Altri motori marini   | numero e Cwt    |
|                                | (3) Parti e pezzi staccati:  |                   |           |           | 711.54            | Motori fuoribordo   | numero e Cwt    |
|                                | (a) Per (2) importati da un cantiere navale locale con autorizzazione ministeriale | 20%               | esenzione | esenzione | 711.55            | Altri: Per navi di stazza lorda non superiore a 250 t                                     | numero e Cwt    |
|                                | (b) Altri  | 33 1/3%           | esenzione | esenzione | 711.56            | Per navi di stazza lorda superiore a 250 t  | numero e Cwt    |
|                                | C. Motori per autoveicoli, loro parti e pezzi staccati                             | 31 1/3%           | 2%        | esenzione | 711.57            | Motori per autoveicoli:   | numero e Cwt    |
|                                |  |                   |           |           |                   | Per gli autoveicoli descritti al gruppo 732 dell'elenco di importazione e di esportazione |                 |
|                                | D. Altri:  |                   |           |           | 711.58            | Altri   | numero e Cwt    |
|                                | (1) Industriali  | esenzione         | esenzione | esenzione |                   |   |                 |
|                                | (2) Parti e pezzi staccati identificabili per (1)                                  | 5%                | esenzione | esenzione |                   |   |                 |

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Numero della tariffa nigeriana | Designazione delle merci   | Dazi              |           |           | Codice statistico |   |                 |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-------------------|---|-----------------|
|                                |  | Fiscali d'entrata | Doganali  |           | N. del codice     | Designazione  | Unità di misura |
|                                |  |                   | Generali  | C.E.E.    |                   |   |                 |
| 84.58                          | (3) Altri, comprese le parti e i pezzi staccati  | 33 1/3%           | esenzione | esenzione | 711.80            | Altri motori a combustione interna  | numero e Cwt    |
|                                | Apparecchi automatici per la vendita il cui funzionamento non dipende né dalla durezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.   | 31 1/3%           | 2%        | esenzione | 719.65            | Parti e pezzi staccati di motori a combustione interna (diversi dai motori per l'aviazione) | Cwt             |
| 84.63/64                       | Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.); guarnizioni metallo-plastiche, serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili. |                   |           |           | 719.90            |   |                 |
|                                | A. Tubi di dritto, alberi d'elica:   |                   |           |           |                   |   |                 |
|                                | (1) Importati per la costruzione di navi a vapore o a motore da un cantiere navale locale con autorizzazione ministeriale  | 20%               | esenzione | esenzione |                   |   |                 |
|                                | (2) Altri  | 33 1/3%           | esenzione | esenzione |                   |   |                 |
|                                | B. Altri   | 33 1/3%           | esenzione | esenzione |                   |   |                 |

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Numero della tariffa nigeriana | Designazione delle merci  | D a z i            |          |                                     | Codice statistico |                  | Unità di misura |
|--------------------------------|---|--------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                                |   | Fiscali d'entrata  | Dogana   |                                     | N. del codice     | Designazione     |                 |
|                                |   |                    | Generali | C.E.E.                              |                   |                  |                 |
| 84.65                          | Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti, o altre caratteristiche elettriche:<br>A. Eliche:<br>(1) Importate per la costruzione di navi a vapore o a motore da un cantiere navale locale con autorizzazione ministeriale<br>(2) Altre<br>B. Altri | 18%                | 2%       | esenzione                           | 719.90            |                  |                 |
| 89.05                          | Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili:<br>A. Boe e gavitelli<br>B. Altri  | 31 1/3%<br>31 1/3% | 2%<br>2% | esenzione<br>esenzione              | 735.93            |                  | numero          |
| 92.10                          | Parti, pezzi staccati di accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie   | 28 1/3%<br>31 1/3% | 5%<br>2% | esenzione<br>esenzione<br>esenzione | 891.90            |                  |                 |
| 98.11                          | Pipe (compresi gli sbocchi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannuccie ed altri pezzi staccati   | 48%                | 2%       | esenzione                           | 899.35            |                  |                 |
| 16.04/05                       | Pesci, crostacei e molluschi, preparati o conservati (compresi i caviale ed i suoi succedanei)  | 60%                | 15%      | 7,5%                                | 032.03<br>032.09  | Sardine<br>Altri | Cwt<br>Cwt      |

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Numero della tariffa nigeriana | Designazione delle merci   | D a z i  |  |  | Codice statistico |   | Unità di misura |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|---|-----------------|
|                                |  | Fiscali d'entrata  | Doganali   |  | N. del codice     | Designazione                                      |                 |
|                                |  |  | Generali   | C.E.E.   |                   |   |                 |
| 20.01/02                       | Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri; ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, compresi i succhi di pomodoro con tenore, in estratto secco, del 7% o più:<br>A. Pura e pasta di pomodoro<br>B. Altri | 57%<br>75%   | 18%<br>esenzione   | 9%<br>esenzione  | 055.53<br>055.90  | Purea, pasta e concentrati di pomodoro<br>Altri   | Cwt<br>Cwt      |
| 22.03                          | Birre:<br>A. « Stout »:<br>(1) con densità originale non superiore a 1.040°<br>(2) con densità originale superiore a 1.040°<br>B. Altri:<br>(1) con densità originale non superiore a 1.040°<br>(2) con densità originale superiore a 1.040°   | £0.16s.0d il gallone<br>£0.16s.0d il gallone più<br>£0.0s.1/2d il gallone per ciascun grado della densità originale superiore a 1.040°<br>£0.14s.10d il gallone<br>£0.14s.10d il gallone più<br>£0.0s.1/2d il gallone per ciascun grado della densità originale superiore a 1.040° | esenzione<br>esenzione   | esenzione<br>esenzione   | 112.31            | « Stout »   | gallone         |
|                                |  | £0.14s.10d il gallone<br>£0.14s.10d il gallone più<br>£0.0s.1/2d il gallone per ciascun grado della densità originale superiore a 1.040°   | £0.1s.2d il gallone<br>£0.1s.2d il gallone più<br>£0.0s.1/2d il gallone per ciascun grado della densità originale superiore a 1.040° | £0.0s.7d il gallone<br>£0.0s.7d il gallone più<br>£0.0s.1/2d il gallone per ciascun grado della densità originale superiore a 1.040° | 112.39            | Altre birre (comprese la « ale » e la « porter ») | gallone         |



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Numero della tariffa nigeriana | Designazione delle merci  | D a z i           |           |           | Codice statistico |   | Unità di misura |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------|---|-----------------|
|                                |   | Fiscali d'entrata | Doganali  |           | N. del codice     | Designazione  |                 |
|                                |   |                   | Generali  | C.E.E.    |                   |   |                 |
|                                | C. Altri  | esenzione         | esenzione | esenzione | 724.95            | Apparecchi combinati rice-trasmettenti, per usi diversi da quelli domestici     | numero          |
|                                | D. Parti e pezzi staccati:<br>(1) Parti e pezzi staccati importati per la manutenzione di radiofonografi, di apparecchi riceventi per la radiodiffusione (compresi apparecchi combinati rice-trasmettenti) e di apparecchi di televisione | 33 1/3%           | esenzione | esenzione | 724.96            | Apparecchi di radioguida, radiori-levazione, radioscandaglio e radiotelecomando | Cwt             |
|                                | (2) Parti e pezzi staccati (esclusi i mobili) importati da un fabbricante con autorizzazione ministeriale per il montaggio di radiofonografi, di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e di apparecchi di televisione               | 15%               | esenzione | esenzione | 724.98            | Altri   |                 |
|                                | (3) Mobili importati per A. e B.:   |                   |           |           |                   |   |                 |
|                                | (a) Di legno  | 75%               | esenzione | esenzione |                   |   |                 |
|                                | (b) Di materie plastiche  | 66 2/3%           | esenzione | esenzione |                   |   |                 |
|                                | (4) Altri   | esenzione         | esenzione | esenzione |                   |   |                 |



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Numero della tariffa Nigeriana | Designazione delle merci   | Dazi                      |                          |                           | Codice statistico |              |                 |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|                                |  | Fiscali d'entrata         | Doganali                 |                           | N. del codice     | Designazione | Unità di misura |
|                                |  |                           | Generali                 | C.E.E.                    |                   |              |                 |
| 91.01/02                       | <p>Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo); pendole e sveglie con movimento di orologi tascabili (esclusi gli orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodrome, navi ed altri veicoli);</p> <p>A. Orologi decorati con pietre preziose (gemme), perle fini, pietre semipreziose (fini) o imitazioni di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini); orologi da anello o da fermaglio</p> <p>B. Altri</p> | 100%                      | esenzione                | esenzione                 | 864.30            |              | numero          |
|                                |  | £0.6s.10d per pezzo o 45% | £6.0s.8d. per pezzo e 5% | £0.0s.4d per pezzo o 2,5% |                   |              |                 |

PROTOCOLLO N. 3

RELATIVO ALLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI »  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

ARTICOLO 1

Il Consiglio di associazione, nel corso della prima riunione, definisce in base ad un progetto della Commissione della Comunità la nozione di « prodotti originari » per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 2

Sino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente Protocollo gli Stati membri e la Nigeria applicano la loro rispettiva regolamentazione.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der Vertragsparteien die drei vorstehenden Protokolle unterschrieben.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé les trois Protocoles dont le texte précède.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato i tre Protocolli il cui testo precede.

TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden van de Overeenkomstsluitende Partijen de drie bovenstaande Protocollen hebben ondertekend.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries of the Contracting Parties have signed the three foregoing Protocols.

Geschehen zu Lagos am sechzehnten Juli neunzehnhundertsechundsechzig.

Fait à Lagos, le seize juillet mil neuf cent soixante-six.

Fatto a Lagos, addì sedici luglio millenovecento sessantasei.

Gedaan te Lagos, de zestiende juli negentienhonderd zes en zestig.

Done at Lagos on the sixteenth day of July in the year one thousand nine hundred and sixty-six.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,  
André CHAVAL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,  
Fritz NEEF

Pour le Président de la République Française,  
Jean de BROGLIE

Per il Presidente della Repubblica Italiana,  
Franco Maria MALFATTI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,  
Marcel FISCHBACH

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,  
Joseph M. A. H. LUNS

Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,  
Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne,  
Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,  
Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,

Joseph M. A. H. LUNS  
Henri ROCHEREAU

Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu'après notification aux autres Parties contractantes de l'accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Parties have been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community have been completed.

For the Head of the National Military Government of the Republic of Nigeria and Supreme Commander of the Armed Forces,

BABAFEMI OLATUNDE OGUNDIPE

ATTO FINALE



## ATTO FINALE

I plenipotenziari:

di Sua Maestà il Re dei Belgi,  
del Presidente della Repubblica federale di Germania,  
del Presidente della Repubblica Francese,  
del Presidente della Repubblica Italiana,  
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,  
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi  
e del Consiglio della Comunità economica europea, in appresso denominata la Comunità,

da una parte, e

del Capo del Governo militare nazionale della Repubblica della Nigeria e Comandante supremo delle Forze Armate, il cui Stato è in appresso denominato la Nigeria,

dall'altra,

riuniti a Lagos, addì sedici luglio millenovecento sessantasei, per la firma di un Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria, hanno adottato i testi seguenti:

— l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria, in appresso denominato l'Accordo,

— i Protocolli seguenti:

Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo,

Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo,

Protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » per l'applicazione dell'Accordo.

I plenipotenziari hanno altresì adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:

1. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo (Allegato I),
2. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 dell'Accordo (Allegato II),
3. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo (Allegato III),
4. Dichiarazione relativa all'informazione sulle regolamentazioni del commercio estero applicabili nei confronti della Nigeria (Allegato IV),
5. Dichiarazione relativa ai prodotti nucleari (Allegato V).

I plenipotenziari hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:

1. Dichiarazioni della delegazione della Comunità e della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n. 3 allegato all'Accordo (Allegato VI),
2. Dichiarazione della delegazione della Comunità relativa all'applicazione del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo (Allegato VII),
3. Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione dell'articolo 6 dello Accordo (Allegato VIII),
4. Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo (Allegato IX),
5. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato X),
6. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino (Allegato XI).

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.

Geschehen zu Lagos am sechzehnten Juli neunzehnhundertsechszundsechzig.

Fait à Lagos, le seize juillet mil neuf cent soixante-six.

Fatto a Lagos, addì sedici luglio millenovecentosessantasei.

Gedaan te Lagos, de zestiende juli negentienhonderd zes en zestig.

Done at Lagos on the sixteenth day of July in the year one thousand nine hundred and sixty-six.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

André CHAVAL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Fritz NEEF

Pour le Président de la République Française,

Jean de BROGLIE

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Franco Maria MALFATTI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Marcel FISCHBACH

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M.A.H. LUÑS



Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,  
Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne,  
Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,  
Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,

Joseph M. A. H. LUNS

Henri ROCHEREAU

Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu'après notification aux autres Parties contractantes de l'accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dello espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Parties have been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community have been completed.

For the Head of the National Military Government of the Republic of Nigeria and Supreme Commander of the Armed Forces

BABAFEMI OLATUNDE OGUNDIPE

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4,  
PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO

Le « misure appropriate » di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non potranno ostacolare l'industrializzazione della Nigeria.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6,  
PARAGRAFO 4 DELL'ACCORDO

1. La delegazione della Nigeria ha richiamato l'attenzione della delegazione della Comunità sul fatto che in alcuni casi potrebbero sopravvenire gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti in condizioni che non consentono di procedere alle consultazioni preventive di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

2. Le due delegazioni hanno convenuto che in tal caso la Nigeria potrebbe far ricorso all'articolo 12 dello Accordo.

3. Non appena effettuata la notificazione prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, in seno al Consiglio di associazione hanno luogo consultazioni sulle restrizioni quantitative applicate per far fronte alle difficoltà di cui è menzione nel paragrafo 1 del presente allegato.

ALLEGATO III

## DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO

La Comunità si adopererà perché il rapporto fra i vantaggi commerciali derivanti dal regime applicabile all'importazione, da stabilire in virtù dell'articolo 10 dell'Accordo, per gli oli di palma e di arachide originari della Nigeria, da una parte, e dal regime da stabilire in virtù dell'articolo 11 della Convenzione di Yaoundè per gli stessi prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati, dall'altra, sia almeno uguale al rapporto fra i vantaggi derivanti dall'applicazione, rispettivamente, del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo e dell'articolo 2 della Convenzione di Yaoundè.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA INFORMAZIONE SULLE REGOLAMENTAZIONI DEL  
COMMERCIO ESTERO APPLICABILI NEI CONFRONTI DELLA NIGERIA

A richiesta della Nigeria, gli Stati membri della Comunità comunicano al Consiglio di associazione ogni informazione sulle regolamentazioni del commercio estero applicabili nei confronti della Nigeria.

ALLEGATO V

## DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRODOTTI NUCLEARI

Risulta dalle disposizioni abbinate del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea che le disposizioni del Titolo I dell'Accordo sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui all'articolo 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

## ALLEGATO VI

## DICHIARAZIONI DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITÀ E DELLA DELEGAZIONE DELLA NIGERIA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO N. 3 ALLEGATO ALL'ACCORDO

1. Nel corso dei negoziati, la delegazione della Comunità ha reso noto alla delegazione della Nigeria che essa intende che la definizione della nozione di « prodotti originari » per l'applicazione dell'Accordo sia analoga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per l'applicazione della Convenzione di Yaoundè.

2. La delegazione della Nigeria ha preso atto della suddetta dichiarazione della Comunità. Tuttavia, essa ha fatto osservare di non potere impegnarsi anticipatamente al riguardo, data la particolare situazione della Nigeria.

## ALLEGATO VII

## DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITÀ RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLEGATO ALL'ACCORDO

Rimane inteso che le modalità dell'apertura dei contingenti tariffari fissati nel Protocollo n. 1 saranno stabilite dagli organi competenti della Comunità, che ne informeranno immediatamente il Governo della Nigeria; inoltre, quest'ultimo sarà tenuto al corrente dell'utilizzazione di tali contingenti tariffari.

## ALLEGATO VIII

## DICHIARAZIONI DELLA DELEGAZIONE DELLA NIGERIA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO

1. La Nigeria s'impegna a non diminuire con restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente a tali restrizioni i vantaggi concessi alla Comunità sul piano tariffario.

2. La Nigeria si asterrà dall'adottare misure di ordine amministrativo che possano ostacolare la corretta applicazione dell'Accordo.

## ALLEGATO IX

## DICHIARAZIONI DELLA DELEGAZIONE DELLA NIGERIA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO ALL'ACCORDO

1. I vantaggi riservati agli Stati membri rispetto agli Stati terzi per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al Protocollo n. 2, non saranno ridotti per tutto il periodo di validità dell'Accordo.

2. A seguito della trasformazione della tariffa a colonna unica in tariffa a due colonne, la tassazione combinata, risultante dalla tariffa a due colonne, all'importazione di ciascun prodotto nella Nigeria, non sarà superiore a quella prevista dalla tariffa a colonna unica, a meno che la differenza non sia dovuta esclusivamente all'adozione della Nomenclatura di Bruxelles ovvero al fatto che le nuove aliquote siano state arrotondate in taluni casi.

3. La nuova tariffa doganale di cui al paragrafo 2 del presente Allegato sarà trasmessa alla Comunità al più presto dopo la data della firma dell'accordo.

---

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

ALLEGATO X

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i Tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

ALLEGATO XI

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO A BERLINO

L'Accordo si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non formuli alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.

SCAMBIO DI LETTERE FRA I PRESIDENTI  
DELLE DUE DELEGAZIONI ALL'ATTO DELLA FIRMA DELL'ACCORDO



## TRADUZIONE

*Lettera del* : Sig. OKIGBO, Presidente della delegazione della Repubblica della Nigeria  
*in data* : 16 luglio 1966  
*indirizzata al*: Sig. HENDUS, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea  
*Concerne* : Discussioni relative alle eventuali modifiche della tariffa doganale della Repubblica della Nigeria, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo

Lagos, 16 luglio 1966

Signor Presidente,

in riferimento all'Accordo oggi sottoscritto che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica della Nigeria è disposto, a richiesta della Comunità, ad aprire discussioni, in seno al Consiglio di associazione, in ordine alle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale comunicate in conformità dell'articolo 4 del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

OKIGBO

Presidente della delegazione della  
Repubblica della Nigeria

## TRADUZIONE

*Lettera del* : Sig. HENDUS, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea  
*in data* : 16 luglio 1966  
*indirizzata al*: Sig. OKIGBO, Presidente della delegazione della Repubblica della Nigeria  
*Concerne* : Discussioni relative alle eventuali modifiche della tariffa doganale della Repubblica della Nigeria, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo

Lagos, 16 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera del 16 luglio 1966, in cui Ella ha voluto trasmettermi la seguente comunicazione:

« In riferimento all'Accordo oggi sottoscritto che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica della Nigeria è disposto, a richiesta della Comunità, ad aprire discussioni, in seno al Consiglio di associazione, in ordine alle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale comunicate in conformità all'articolo 4 del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo ».

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

HENDUS

Presidente della delegazione della  
Comunità Economica Europea



ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE E ALLA  
PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CHE CREA  
UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA NIGERIA



I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato il Trattato e l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità economica europea e la Nigeria, in appresso denominato l'Accordo di associazione,

CONSIDERANDO che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità dovranno adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione, nonché le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questo Accordo che possono richiedere un'azione della Comunità, una azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

CONSIDERANDO che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunità, delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione;

CONSIDERANDO che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda l'Accordo di associazione, Previa consultazione della Commissione della Comunità economica europea,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

#### ARTICOLO 1

La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio di associazione è adottata in conformità delle disposizioni seguenti:

a) quando il Consiglio di associazione è investito di problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Nigeria e dei Protocolli n. 1 e n. 2, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

b) negli altri casi, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

#### ARTICOLO 2

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione sui problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Nigeria, e dei Protocolli n. 1 e n. 2 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'attività di questa ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. Qualora le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.

## ARTICOLO 3

Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I dell'Accordo di associazione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunità è adottata la seguente procedura:

a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunità;

b) la posizione comune della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;

c) la domanda di consultazione è trasmessa al Consiglio di associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunità economica europea a nome della Comunità.

## ARTICOLO 4

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'Accordo di associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e la Nigeria, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri o alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione del Consiglio.

## ARTICOLO 5

1. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'Accordo di associazione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficoltà menzionate in questo articolo, la Commissione può autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.

2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.

3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato può prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima può decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. In caso di gravi difficoltà della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro può prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.

5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorità le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

6. La notificazione della Comunità al Consiglio di associazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Accordo di associazione, è fatta dalla Commissione.

## ARTICOLO 6

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 25 dell'Accordo di associazione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al comma precedente, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.

## ARTICOLO 7

Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunità o tra Istituzioni della Comunità circa l'Accordo di associazione, i Protocolli che vi sono allegati nonché il presente Accordo interno, sono sottoposte, a richiesta dalla parte più diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto Trattato.

## ARTICOLO 8

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commissione, può modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

## ARTICOLO 9

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al comma precedente, alla medesima data dell'Accordo di associazione. Esso è concluso per la stessa durata dell'Accordo di associazione.

## ARTICOLO 10

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Geschehen zu Lagos am sechzehnten Juli neunzehnhundertsechundsechzig.

Fait à Lagos, le seize juillet mil neuf cent soixante-six.

Fatto a Lagos, addì sedici luglio millenovecentosessantasei.

Gedaan te Lagos, de zestiende juli negentienhonderd zes en zestig.

A. CHAVAL

F. NEEF

J. de BROGLIE

F. M. MALFATTI

M. FISCHBACH

J. M. A. H. LUNS